



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 29

PROT. N. 7799

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA, PER L'ANNO 2012.

Il giorno VENTI del mese di GIUGNO DUEMILADODICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BUSIN ALBERTO	P	FIORIN ENRICO	P
BERTI ROBERTO	P	BRAZZALE MARCO	P
DE MURI GIULIANA	Ag	DAL MASO MICHELA	P
SIMEONI ANTONIO	P	GROTTO FERRUCCIO	Ag
BRAZZALE FLAVIO	P	FACCIN PIETRO	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P	CAPPOZZO WALTER	P
BUSATO GIOVANNI	P	RUFFATO CRISTINA	P
BEDENDI FABIO	Ag	SOSSELLA GIANFRANCO	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti n. 14 assenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento, prevede:

- all'articolo 3, comma 54, che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 55, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione nonché del relativo limite di spesa;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

ATTESO che la nuova disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

RILEVATO che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, sezioni Riunite in sede di Controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.02.2005 e, in particolare, rientrano nei predetti incarichi:

- ⇒ lo studio di un'attività nell'interesse dell'amministrazione; requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- ⇒ le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- ⇒ le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio;
- ⇒ gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

RILEVATO, inoltre, che secondo la Corte non rientrano, quindi, in tale previsione normativa *“Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli*

incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione";

CONSIDERATO:

-che si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato dai seguenti fattori:

- a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;
- c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza dell'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento ai profili professionali della dotazione organica e/o ad una ricerca interna alla struttura organizzativa;
- d) per compiere attività e compiti specifici, legati a esigenze di carattere straordinario non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l'ente;

CONSIDERATO altresì che l'art. 6, comma 7 della legge di conversione 30.07.2010, n. 122 del decreto legge 31.05.2010, stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per tale finalità, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non potrà essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;

PRESO ATTO che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni normative e regolamentari così emanate costituiscono illecito e determina responsabilità erariale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 57, legge n. 244/2007 e dall'art. 6, comma 7, della legge di conversione 30.07.2010, n. 122 del decreto legge 31.05.2010;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 127 della legge 23.12.1996, n. 662, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 244/2007 stabilisce che le amministrazioni si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web informazioni dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e dell'ammontare impegnato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni G.C. n. 92/2008 e G.C. n. 137/2008 con cui sono stati fissati i limiti, i criteri, le modalità ed il limite massimo di spesa annua per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale, il tutto procedendosi alla modifica del Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione G.C. n. 222/2008 con cui si è proceduto a modifiche ed integrazioni allo strumento citato e ciò alla luce del successivo e mutato quadro normativo di riferimento ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del D.L. 112/2008 che ha sostituito l'articolo 3, comma 56, della Legge 244/2007;
- la deliberazione G.C. n. 33/2009 con cui si è aggiunto all'articolo citato un nuovo comma, il comma 9, avente ad oggetto : "Esclusioni";
- la deliberazione G.C. n. 71/2009 con cui si è proceduto all'adeguamento alla deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 018/2009 Reg.;

RILEVATO che il limite massimo di spesa, quantificabile in € 5.500,00.=, trova allocazione negli appositi stanziamenti di bilancio 2012;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DISCUSSIONE :

Sindaco: Chiedo al Segretario Comunale di delucidare il provvedimento al Consiglio Comunale.

Segretario Comunale: Spiega il provvedimento negli elementi focali e di riferimento.

Ruffato: Solo una piccola spiegazione: ci si riferisce anche agli incarichi per le opere pubbliche? Altrimenti non tornano i conti.

Segretario Comunale: Il provvedimento si riferisce solo agli incarichi di consulenza, studio e ricerca e sono esclusi gli incarichi in materia di opere pubbliche ovvero urbanistica perchè disciplinati da normativa specialistica non rientrante nella presente disposizione.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di regolarità tecnica e legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, il programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca per l'anno 2012, come di seguito:

Settori di riferimento: Amministrativo/Tecnico/Contabile

Descrizione degli incarichi: consulenze di prestazioni di servizio per la risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere connotate da una significativa complessità di natura legale in particolare nelle materie di edilizia privata, pubblica ed urbanistica, studi specializzati in materia della sicurezza e procedimenti attuativi;

2) DI DARE ATTO che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi, laddove vengono definiti, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità di conferimento di incarichi esterni;

3) DI STABILIRE che il limite massimo di spesa per tali incarichi, quantificato in € 5.500,00.=, trova copertura all'interno dei vari interventi iscritti nel redigendo Bilancio di Previsione 2012 e che gli impegni verranno assunti con il conferimento dei singoli incarichi;

4) DI DARE ATTO CHE che potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento della inesistenza di strutture o uffici a ciò deputati.

UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE
F.to Dall'Alba dott.ssa Maria

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO
F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 22 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



- PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

- DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- ESECUTIVITA'
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE
